



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Ordinanza di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ.

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2023 R.G.Es.;

richiamato il provvedimento del 27 marzo 2023 con cui è stato rilevato che, nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, i termini per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo e per la presentazione dell'istanza di vendita decorrono dalla pubblicazione della sentenza e non dall'esecuzione delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.;

ritenuto che tale convinzione poggi sul chiaro ed inequivoco tenore letterale dell'art. 686, comma 1, c.p.c., a mente del quale il sequestro conservativo si converte in pignoramento «*al momento in cui*» il creditore sequestrante «*ottiene sentenza di condanna esecutiva*» (*in claris non fit interpretatio*);

che tale impostazione è quella seguita dalla giurisprudenza e dalla dottrina largamente prevalenti;

che, a riprova di quanto sostenuto, la Corte di Cassazione ha perentoriamente affermato – per quanto tale precisazione possa apparire finanche superflua alla luce dell'inequivoco dato normativo – che «*La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la*



cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento» (Cass. Civ., sez. III, sent. 3 settembre 2007, n. 18536; in precedenza Cass. Civ., sez. III, sent. 30 marzo 1971, n. 924, che specifica che la conversione opera nel momento in cui viene ad esistenza la sentenza di condanna, dunque con la sua pubblicazione; si vedano, ancora, Cass. Civ., sez. III, sent. 15 marzo 1974, n. 747; Cass. Civ., sez. III, sent. 6 maggio 2004, n. 8615; Cass. Civ., sez. III, sent. 29 aprile 2006, n. 10029; Cass. Civ., sez. III, sent. 28 giugno 2012, n. 10871);

che tale principio collima perfettamente con l'assunto secondo cui le formalità previste dall'art. 156, comma 1, disp. att. c.p.c. – come elegantemente illustrato dalla migliore dottrina – non attengono affatto alla produzione degli effetti del pignoramento (essendosi essi già prodotti ai sensi dell'art. 686, comma 1, c.p.c., con il deposito della sentenza di condanna), bensì all'inserimento del “sequestro convertito in pignoramento” nel fascicolo dell'esecuzione e alla sua pubblicità notizia;

che di conseguenza l'impostazione seguita dal creditore non è in alcun modo predicabile, poiché poggia su una lettura creativa del dato positivo, che abroga la portata precettiva di cui all'art. 686, comma 1, c.p.c. – norma, questa, che davvero non lascia margini interpretativi – e attribuisce all'art. 156, comma 1, disp. att. c.p.c. un significato che traccina il suo tenore letterale;

ritenuto, pertanto, di non poter condividere il precedente citato dalle procuratrici costituite del creditore procedente nelle note del 12 aprile 2023, in quanto il ragionamento suggerito, secondo cui i termini di impulso processuale dovrebbero decorrere (addirittura) dal deposito della sentenza presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione (entro la scadenza indicata dall'art. 156, comma 1, disp. att. c.p.c.), si scontra con quanto espressamente previsto dall'art. 686, comma 1, c.p.c. e non tiene conto del fatto che è quest'ultima – non la prima – la norma che governa la conversione degli effetti del sequestro, senza alcuna differenza tra effetti sostanziali e processuali;

che l'annotazione prevista dall'art. 156, comma 2, disp. att. c.p.c., peraltro, non ha



efficacia costitutiva, avendo il solo scopo di rendere noto ai terzi, attraverso la consultazione dei registri immobiliari, che il sequestro si è convertito in pignoramento per effetto del deposito della sentenza di condanna, trattandosi perciò di pubblicità dichiarativa (tanto è vero che a norma dell'art. 679 c.p.c. è solo il sequestro a dover essere eseguito con la trascrizione, mentre la conversione opera, come già detto, *ipso iure* per effetto della pronuncia di condanna);

che, del resto, anche nel caso in cui l'espropriazione venga avviata per effetto della notifica dell'atto di pignoramento il termine per presentare l'istanza di vendita decorre dal perfezionamento del procedimento notificatorio e non anche dalla trascrizione del pignoramento (Cass. Civ., sez. III, sent. 28 luglio 2017, n. 18758);

che, pertanto, non può riconoscersi al creditore, nel caso di conversione del sequestro in pignoramento, un termine maggiore e diverso rispetto a quello previsto dall'art. 557, comma 3, c.p.c., come sostituito dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, facendo leva su una disposizione – quella di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. – che nulla ha a che vedere con la produzione degli effetti del pignoramento, che l'art. 686, comma 1, c.p.c. incontrovertibilmente ricollega al deposito della sentenza di condanna;

che, perimenti, non può riconoscersi al creditore, nel caso previsto dall'art. 686, comma 1, c.p.c., un termine maggiore e diverso rispetto a quello previsto dall'art. 497 c.p.c., come sostituito dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132;

che, a ben vedere, gli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., lungi dal fondare il *dies a quo* di decorrenza dei termini previsti nel terzo libro del codice di rito, costituiscono formalità ulteriori – non sostitutive – rispetto a quelle ordinariamente previste, in nulla distinguendosi gli effetti del “pignoramento notificato” da quelli del “sequestro convertito”;

che, di conseguenza, non è prospettabile alcun «*assurdo giuridico*» (come denunciato nelle note già citate del 12 aprile 2023), che, semmai, potrebbe verificarsi nell'ipotesi opposta, non essendo ragionevole che il creditore, a fronte di un sequestro che ha già prodotto gli effetti del pignoramento, benefici di termini diversi (e maggiori) rispetto a quelli ordinari, ponendo nel nulla le modifiche legislative che nel corso



degli ultimi dieci anni hanno imposto il rispetto di termini perentori prima non previsti ovvero più ristretti, nell'ottica di contenere la durata del processo esecutivo; che non v'è pertanto alcuna confusione nel procedimento sopra delineato, se non quella montata ad arte dal creditore per giustificare la propria inerzia;

ritenuto, invece, che laddove i termini previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. non possano ritenersi paralleli a quelli indicati nel terzo libro del codice di procedura civile, si verrebbe a profilare un'antinomia normativa con le riforme che, nel tempo, hanno introdotto un termine perentorio, a pena di inefficacia del pignoramento, per l'iscrizione a ruolo del processo ovvero con cui è stato ridotto il termine per l'istanza di vendita, dagli originari novanta giorni agli attuali quarantacinque;

osservato che nel caso in cui la normativa successiva sia incompatibile con quella anteriore, il conflitto va risolto semplicemente applicando la legge successiva, come previsto dall'art. 15 delle preleggi, a mente del quale «*Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti [...]*» (è proprio di questi giorni, ad esempio, il dibattito dell'abrogazione tacita di alcune porzioni degli artt. 616, 618, comma 2, c.p.c. per incompatibilità con la nuova disciplina del processo di cognizione introdotta dalla “riforma Cartabia”);

ritenuto che non ostino a tali conclusioni le richiamate circolari o prassi applicative di altri uffici giudiziari, trattandosi di atti che non sono annoverabili tra le fonti di produzione del diritto e che, anzi, si pongono in antitesi con il contenuto della legge processuale, a prescindere da ogni altra considerazione;

considerato che la sentenza n. 149/2023 del Tribunale di Messina è stata pubblicata in data 25 gennaio 2023;

rilevato che nel caso di specie l'iscrizione a ruolo è del 7 marzo 2023, dunque successiva alla scadenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 557, comma 3, c.p.c.;

rilevato, inoltre, che il creditore avrebbe dovuto proporre l'istanza di vendita (art.



567, comma 1, c.p.c.) entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 497 c.p.c.) e, pertanto, entro il 13 marzo 2023 (posto che il *dies ad quem* cade di sabato);

che dalla consultazione del fascicolo dell'esecuzione non emerge il deposito dell'istanza entro l'indicata scadenza;

ritenuto pertanto che il pignoramento abbia perso efficacia, con conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo per inattività, ai sensi dell'art. 630, comma 1, c.p.c.;

P.Q.M.

visti gli articoli 557, comma 3, 497, 630, comma 1, e 632, comma 1, c.p.c.,

dichiara l'inefficacia del sequestro convertito in pignoramento e, per l'effetto, l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2023 R.G.Es., disponendo l'archiviazione del fascicolo;

ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la cancellazione della trascrizione del sequestro presentato al n. 1 del 24 luglio 2018 ed iscritto al numero 17600 del registro generale e al numero 13390 del registro particolare, nonché della successiva annotazione presentata al n. 26 del 3 marzo 2023, ai numeri 5864 del registro generale e al numero 650 del registro particolare;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Barcellona Pozzo di Gotto, 20/04/2023.

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Giuseppe Lo Presti

